

COMUNE DI **INTROBIO**

PROVINCIA DI LECCO

Via Vittorio Emanuele II, 14. C.A.P. 23815 Introbio (Lc) – Tel 0341/98.02.19 – Fax 0341/98.13.74 E-mail: info@comune.introbio.lc.it – internet: www.comune.introbio.lc.it C.F. 83006970137 – P.IVA 01242880134

Introbio,5 giugno 2012 PROT. 2578 6.7.1

OGGETTO: Strada di accesso alla Val Biandino

IL SINDACO

INFORMA

che con sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Milano depositata il 22.05.2012 n. 1384/2012, è stata annullata, su ricorso proposto dalla società Fratelli Bregaglio fu Giovanni di Bregaglio Adele & C. S.n.c., la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 maggio 2001 con la quale l'Amministrazione aveva dichiarato la pubblica utilità finalizzata all'esproprio dei tratti privati costituenti la strada di accesso alla Val Biandino, e gli atti conseguenti (ordinanze e Regolamenti);

che, essendo precisato in sentenza che "Riguardo alla natura della strada, la stessa risulta accertata in sede civile (decisioni del Tribunale di Lecco n. 212/1998 e della Corte di Appello di Milano n. 1911/2002) come per alcuni tratti privata (di proprietà della Bregaglio e per minima parte di altri soggetti) e per la porzione residua comunale, così come il diritto di uso sulla stessa, privato in relazione alla porzione privata e pubblico per la restante parte" – ne discende allo stato, come indicato dai Giudici "l'impossibilità da parte del Comune di Introbio di effettuare una regolamentazione autonoma..."

potendo l'Amministrazione adottare per il futuro diverse determinazioni in accordo con i comproprietari della strada":

che, pertanto l'Amministrazione sta avviando ogni utile istruttoria per l'adozione dei necessari provvedimenti regolamentari in accordo con tutti i privati proprietari di terreni, o aventi diritto sugli stessi, attraversati dalla strada in oggetto;

CONSIDERATO

 che la strada di accesso alla Val Biandino risulta, al momento, priva di ogni regolamentazione del transito pedonale e veicolare e della potestà di autonoma regolamentazione da parte del solo comune;

che al Sindaco fanno capo, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza pubblica ed in forza di tale norma viene affissa la presente nota;

RACCOMANDA

in via temporanea, in attesa della definizione degli accordi di cui sopra, agli utenti che abbiano titolo all'accesso a proprietà pubbliche e private raggiunte dalla strada per la

Val Biandino di servirsi della stessa, in conformità ai titoli giuridici di provenienza

RICORDA

· che l'accesso e l'utilizzo debbono avvenire per i tratti privati, come stabilito dal diritto privato, e per i tratti comunali, in base al diritto pubblico:

che in ogni caso, le condizioni oggettive della strada in oggetto (tratti non asfaltati, ripidi, privi di banchine transitabili e di parapetti) non consentono il transito a veicoli non adeguatamente attrezzati;

che ogni utente della strada per la Val Biandino si assume, in tal senso,

ogni responsabilità per danni a sé stesso e a persone e/o cose;

DISPONE

- la pubblicazione della presente nota all'Albo Pretorio on line del Comune di Introbio e l'affissione della stessa all'inizio della strada in oggetto e nelle bacheche comunali:
- l'invio della presente nota alla Prefettura di Lecco, all'Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale, al Comune di Primaluna, alla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera, al Corpo Forestale dello Stato, Stazione di Barzio, e all'Arma dei Carabinieri, Stazione di Introbio;

■ la diffusione della presente nota con ogni altro strumento opportuno, in particolare mediante invio agli organi di stampa locali, anche on line.

> SINDACO Fernando Rupani